

CASSA EDILE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione della Cassa Edile

La Cassa Edile per le Assicurazioni Sociali di Milano continua la propria attività, con la denominazione di "Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza" per gli scopi ed i compiti fissati nel presente Statuto, che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in vigore.

L'Ente ha facoltà di qualificarsi nei rapporti con l'utenza e con i terzi in generale anche con le dizioni, conosciute nella prassi: "Cassa Edile di Milano" e "Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza".

Art. 2 - Sede, funzioni e durata

La Cassa ha la sua sede in Milano ed adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti dalle imprese edili od affini aventi sede o cantiere nel territorio della provincia di Milano, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Cassa Edile non ha alcun fine di lucro. Durante la sua vita essa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'A.N.C.E., l'Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni, nonché fra l'Associazione Imprese Edili e Complementari della provincia di Milano e la Fe.N.E.A.L.- U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Milano.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile. La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3 - Rappresentanza legale, domicilio e foro competente

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione come dal successivo art. 16.

Tutti i lavoratori iscritti eleggono il proprio domicilio legale presso la sede della Cassa per quanto riguarda le assistenze e prestazioni gestite dalla Cassa medesima.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla attività della Cassa è competente il foro di Milano.

Art. 4 - Compiti

La Cassa Edile provvede a:


- prestazioni di previdenza e di assistenza a favore dei propri iscritti;
- gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia, ecc.;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto o, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della provincia di Milano aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Domestic Assistance



Princedente

[Handwritten signature]



Art. 5 - Iscritti

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente art. 4, tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 6 - Rapporto d'iscrizione

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio, con il rispetto delle relative modalità, dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, è tenuto a iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

- a) morte dell'iscritto;
- b) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella edile ed affine;
- c) emigrazione all'estero dell'iscritto;
- d) cessazione di attività lavorativa dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
- e) cessazione di attività della Cassa.

TITOLO II

CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI

Art. 7 - Contribuzioni

Le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 2 e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Milano ad esse aderenti.

Il Comitato di Gestione della Cassa stabilisce le modalità circa il versamento dei contributi, sentite le Associazioni predette.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute sul salario da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento delle quote di contributo a suo carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

A carico dei datori di lavoro inadempienti alle norme predette, potranno essere presi quei provvedimenti che il Comitato di Gestione riterrà del caso, oltre quelli previsti dalla legge nel caso di mancato versamento delle quote di contributo trattenuto agli operai.

A tale scopo, la Cassa Edile si servirà del proprio Servizio ispettivo e del proprio Servizio legale.

Art. 8 - Prestazioni di previdenza ed assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi


Daniela Biondi



F. F. F. F. F.

f

CP AS AR



nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Milano aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Art. 9 - Organi amministrativi e di controllo

Sono organi della Cassa Edile:

il Comitato di Presidenza;

il Comitato di Gestione;

il Consiglio Generale;

il Collegio Sindacale.

Art. 10 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri del Comitato di Gestione di cui all'art. 11 nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E., assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri del Comitato di Gestione di cui all'art. 11 nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Art. 11 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è nominato in misura paritetica dall'Associazione territoriale della provincia di Milano aderente all'A.N.C.E. e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della provincia di Milano, aderenti alle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

Art. 12 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

a) 12 componenti del Comitato di Gestione;

Comitato di Presidenza



Amministratore Delegato


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- b) 3 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente all'A.N.C.E.;
- c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

Due dei posti di cui alle lett. b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da Organizzazioni diverse da quelle indicate nell'art. 11 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Art. 13 - Durata dell'incarico

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. E', però, data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessanti restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Art. 14 - Compiti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.


In particolare il Comitato di Gestione:

- a) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite - in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'art. 2 relativi ai contributi e alle prestazioni - nonché il bilancio consuntivo;
- b) delibera ed approva i regolamenti interni della Cassa;
- c) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolare modo su quelli riguardanti la risoluzione dei contributi;
- d) promuove e cura l'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- e) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
- f) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro e i lavoratori gli scopi e il funzionamento della Cassa;
- g) cura la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
- h) accorda pegni, ipoteche e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende e costruisce immobili;
- i) promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- l) approva le assunzioni ed i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento economico in conformità al Regolamento di cui al successivo art. 23.

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

Handwritten signature: Daniel P. Sinter



Handwritten signature: Francesco...


Handwritten signature: M...

Handwritten signature: M...

Handwritten mark: A

Handwritten mark: P...

Handwritten mark: P...



- b) approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Art. 15 - Commissioni

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile istituirà quelle Commissioni - formate da suoi componenti - necessarie per seguire particolarmente le attività svolte e da svolgere dalla Cassa medesima.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, salva la facoltà di sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 13.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare la Cassa di fronte a terzi e stare per essa in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;
- b) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- c) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- d) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto, fatte salve le funzioni del Vice Presidente di cui al successivo art. 17, di volta in volta, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni di cui alla precedente lett. d).

Art. 17 - Vice Presidente

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica tre anni, salva la facoltà di sostituzione di cui al secondo comma dell'art. 13.

Spetta al Vice Presidente di:

- a) sostituire il Presidente in caso di assenza;
- b) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni di cui alla precedente lett. c).

Art. 18 - Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto da due membri del Comitato stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Dimitri Costa



F. Meloni

R

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.

Le stesse norme valgono anche per il Consiglio Generale, salvo per quanto riguarda il 1° comma, essendo la periodicità delle relative riunioni stabilita in relazione agli adempimenti statutariamente rimessi al Consiglio stesso.

Art. 19 - Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Generale delibera, invece, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti e la stessa maggioranza è richiesta per la validità delle relative adunanze.

Alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.

Art. 20 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e da quella dei lavoratori aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2.

Essi devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Revisori ufficiali dei conti o nell'Albo dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri collegati oppure nell'Albo dei Revisori contabili.

Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori ufficiali dei conti.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

Le competenti Organizzazioni sindacali di cui al 1° comma, designano, inoltre, due Sindaci supplenti (uno l'Associazione imprenditoriale ed uno le Organizzazioni dei lavoratori) - sempre tra gli iscritti negli Albi di cui al 2° comma - destinati a sostituire, all'occorrenza, i Sindaci effettivi di rispettiva designazione.

Art. 21 - Attribuzione dei Sindaci

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Il Collegio dei Sindaci rivede il bilancio consuntivo della Cassa Edile per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 13 del presente Statuto.

Ai membri del Collegio Sindacale compete la corresponsione di un compenso, il cui ammontare viene proposto di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Donato Scintu



F. Meloni

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



TITOLO IV
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI

Art. 22 - Direzione

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato dal Comitato di Gestione, che ne fissa le attribuzioni ed il trattamento economico in conformità al Regolamento di cui al successivo art. 23.

Art. 23 - Amministrazione

L'assunzione del personale della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione, su proposta del Direttore. Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale tutto dipendente della Cassa è determinato da apposito Regolamento, da approvarsi dal Comitato di Gestione.

Art. 24 - Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengono in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
- c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, ed in genere per atti di liberalità.

Art. 25 - Entrate

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengono in possesso della Cassa.

Art. 26 - Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all'articolo precedente, escluse quelle di cui alla lett. c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, assegni circolari e bancari, ecc.).

Donato Sinter



Rinaldo Sinter

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale previa firma del Direttore della Cassa.

Le modalità di prelievo, erogazione e movimenti dei fondi della Cassa Edile sono disciplinate con apposito regolamento.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta da altro componente del Comitato di Gestione, rispettivamente, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale e fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori.

In caso di assenza o impedimento del Direttore della Cassa, qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento dei fondi è effettuato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 27 - Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi, riguardanti le singole gestioni della Cassa, i quali debbono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

Detti bilanci consuntivi debbono essere approvati dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci consuntivi stessi - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dai dati analitici congiuntamente richiesti dalle componenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione, debbono essere inviati alle Organizzazioni medesime, perché le stesse si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione, che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

I piani previsionali, che debbono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, debbono essere predisposti dal Comitato di Gestione e sottoposti all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Anche i piani previsionali, come quelli consuntivi, debbono essere trasmessi alle Organizzazioni sindacali predette entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28 - Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo fra le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 11 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui all'art. 2.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Handwritten signature



Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature



In entrambe le ipotesi di messa in liquidazione, le anzidette Organizzazioni territoriali provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 12 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Milano.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficenza a favore della categoria edile od altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno concordemente indicate dalle Organizzazioni sindacali competenti.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 29 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.


Donato Ruffini

[Signature]



[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

[Signature]



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di Legge.